

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E TARATURA DELLE APPARECCHIATURE
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA
BASILICATA (ARPAB)**

SIMOG n. 7235691

Allegato 6

CONDIZIONI CONTRATTUALI

SOMMARIO

Art. 1.	Oggetto dell'affidamento.....	3
Art. 2.	Durata del contratto.....	3
Art. 3.	Periodo di prova e verifica di conformità	3
Art. 4.	Direttore dell'esecuzione contrattuale e Referente dell'Appaltatore.....	3
Art. 5.	Controlli	4
Art. 6.	Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto	4
Art. 7.	Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI	4
Art. 8.	Danni e Polizza di assicurazione	6
Art. 9.	Inadempimenti e penalità	7
Art. 10.	Sopravvenuta attivazione convenzione	8
Art. 11.	Fatturazione, Pagamenti e Cessione del credito	8
Art. 12.	Revisione dei prezzi e adeguamento del canone	9
Art. 13.	Sospensione dei servizi.....	10
Art. 14.	Forza maggiore	10
Art. 15.	Esecuzione d'ufficio	10
Art. 16.	Cessione del contratto e Subappalto	10
Art. 17.	Risoluzione del contratto	11
Art. 18.	Recesso unilaterale	12
Art. 19.	Trattamento dei dati, consenso al trattamento	12
Art. 20.	Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni	13
Art. 21.	Tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 22.	Stipulazione del contratto	14
Art. 23.	Foro competente	14
Art. 24.	Norme di rinvio.....	14

Art. 1. Oggetto dell'affidamento

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione dei servizi di manutenzione e taratura delle apparecchiature dell'Arpa Basilicata (ARPAB), che verranno aggiudicati per singolo lotto, mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Il servizio è distinto nei seguenti lotti:

LOTTO	BASE D'ASTA ANNUALE (IVA ESCLUSA)	CIG
Lotto n. 1 – Manutenzione Preventiva	312.120,00	7671762A45
Lotto n. 2 – Manutenzione Full risk	385.500,00	7671772288

Art. 2. Durata del contratto

Il contratto avrà durata di due (2 anni), con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Art. 3. Periodo di prova e verifica di conformità

Per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio dei servizi, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire ad ARPAB una valutazione ampia e complessiva del servizio rispetto a tutte le obbligazioni del contratto.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione dia esito negativo, potrà essere concesso all'impresa aggiudicataria, a discrezione di ARPAB, un ulteriore periodo di tre mesi, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, ARPAB potrà risolvere unilateralmente il contratto con ritenzione della garanzia definitiva prestata dall'aggiudicatario. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Decorso il periodo di prova, in corso di esecuzione contrattuale, saranno eseguite le verifiche di conformità volte a valutare la corretta esecuzione del servizio in ottemperanza ai livelli di servizio e rendimento indicati nell'*Allegato 1b - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*.

Art. 4. Direttore dell'esecuzione contrattuale e Referente dell'Appaltatore

ARPAB, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

L'Appaltatore del servizio dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAB.

Art. 5. Controlli

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato da ARPAB verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti.

Qualora, a seguito di interventi manutentivi, si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle apparecchiature sottoposte ad interventi di manutenzione, la aggiudicataria dovrà porvi rimedio in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio incontestabile di ARPAB.

In caso di inosservanza a tale obbligo il Direttore dell'esecuzione diffiderà l'appaltatore ad ottemperare entro 15 giorni con avviso scritto. Decorso inutilmente tale termine, il medesimo direttore potrà fare eseguire direttamente i lavori necessari ad altra ditta addebitando il relativo importo alla ditta aggiudicataria.

Art. 6. Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire a favore di ARPAB, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto (al netto degli oneri fiscali).

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia sarà ridotto qualora l'operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia, da rendersi nella forma di cauzione (contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (rilasciata da Istituto di Credito o da compagnia di Assicurazione autorizzata nel ramo) con le modalità previste dall'art. 93 co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria è automaticamente e progressivamente svincolata del 25% dell'importo originario dopo ogni anno di servizio, secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAB.

Art. 7. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Appaltatore in particolare dovrà:

- a. effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
- b. effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c. rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- d. impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- e. assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- f. dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- g. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- h. predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- i. fornire al Direttore dell'esecuzione contrattuale tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di ARPAB e per terzi;
- j. disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del D.Lgs 81/2008);
- k. seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- dichiarare di avere preso visione dello stato dei luoghi e delle attività svolte da ARPAB presso i quali si svolge l'appalto, sia per quanto concerne lo svolgimento dell'appalto stesso, sia al fine della valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto (futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., e l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze). Quanto sopra sarà effettuato nell'ambito del sopralluogo svolto previo accordo con ARPAB;
- specificare i costi relativi alla Sicurezza per l'esecuzione dell'appalto, che sono distinti da quelli derivanti dai rischi da interferenze stimati dalla stazione appaltante ed indicati negli atti di gara.

L'Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPAB le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):

- I. nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
- II. nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
- III. nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;

- IV. nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
- V. relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAB presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
- VI. relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire le attività oggetto del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
- VII. indicazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera;
- VIII. indicazioni in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi;
- IX. relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAB, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
- X. dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
- XI. dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAB presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
- XII. dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
- XIII. altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire.

L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il R.d.P. al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.

Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAB, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.

La valutazione preliminare sui rischi da interferenza è riassunta nell'Al.to "DUVRI Servizi di Manutenzione e Tarature delle apparecchiature ARPAB", dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

Art. 8. Danni e Polizza di assicurazione

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dell'Appaltatore stesso che di ARPAB, in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore si impegna a stipulare apposita Polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi (RCT), da produrre preliminarmente alla firma del contratto, con massimale unico minimo annuo di € 3.000.000,00. La polizza dovrà essere accesa con accreditata Compagnia d'assicurazione.

ARPAB dovrà essere prontamente informata dall'Appaltatore degli eventuali sinistri o danni occorsi in conseguenza dell'esecuzione del contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

Art. 9. Inadempimenti e penali

Il mancato rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Tecnico, per cause imputabili all'Appaltatore, comporterà l'automatica applicazione delle penali di cui alla tabella sottostante.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti attraverso verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dalla Ditta aggiudicataria.

Di esse sarà data comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria la quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora dette deduzioni siano ritenute ad insindacabile giudizio di ARPAB, inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come di seguito indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

SERVIZI	REQUISITI	PENALI
Gestione informatizzata	Rispetto dei tempi di registrazione degli interventi e di inserimento dei relativi allegati (Rapporti di lavoro, Relazione tecnica ecc..)	Per ciascun giorno di ritardo: € 70,00
	Inserimento e aggiornamento dell'inventario tecnico e patrimoniale	Per ciascun giorno di ritardo: € 80,00
Manutenzione correttiva	Rispetto dei tempi di ripristino	Per ciascun giorno di ritardo: € 90,00
Attività programmate (manutenzione preventiva, tarature, sicurezza elettrica)	Rispetto delle scadenze previste nel PMP	Per ciascun giorno di ritardo: € 90,00
Rendicontazione semestrale	Rispetto dei tempi previsti	Per ciascun giorno di ritardo: € 60,00

ARPAB potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAB a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale ARPAB si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 10. Sopravvenuta attivazione convenzione

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o da Consip Spa inerente il servizio oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 c. 13 Legge 135/2012 le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità e senza che l'Appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26 c. 3 della L.488/99.

Art. 11. Fatturazione, Pagamenti e Cessione del credito

L'Appaltatore emette fatture trimestrali posticipate riportanti il canone complessivo offerto in sede di gara, riferito a ciascuna singola apparecchiatura oggetto di manutenzione.

I corrispettivi indicati a titolo di canone si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei corrispettivi.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Basilicata, via della Fisica n. 18/C-D, POTENZA, Partita Iva 01318260765 ed inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. **Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFN1HN.** Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) dovranno specificare il CIG e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a mezzo mandato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

I corrispettivi riferiti a forniture/attività non comprese nel canone di manutenzione, come da consuntivo inviato dall'Impresa, saranno pagati trimestralmente, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio/fornitura e previa preventiva autorizzazione del Direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale ne giudicherà l'opportunità e la continenza, e previa emissione del relativo ordine da parte dell'ARPAB.

ARPAB, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio.

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico /postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAB entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Aggiudicatario nei confronti dell'ARPAB a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPAB di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARPAB contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 21.

Art. 12. Revisione dei prezzi e adeguamento del canone

I prezzi fissati per i servizi di manutenzione oggetto del presente contratto, determinati a proprio rischio dall'Appaltatore, sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, per i primi 12 mesi dell'appalto e si intendono comprensivi di componenti consumabili, parti soggetti ad usura e pezzi di ricambio non previsti all'Art. 14 del Capitolato Tecnico, diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggi e di ogni altro onere previsto nel presente documento.

La revisione dei prezzi di aggiudicazione non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non avrà efficacia retroattiva e sarà concordata fra le parti, a seguito di apposita istruttoria, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata da presentarsi entro 90 giorni dall'inizio del nuovo periodo contrattuale.

Per il calcolo dell'aggiornamento dei prezzi saranno utilizzati gli strumenti orientativi più idonei quali le variazioni dei costi standardizzati, ove definiti. In assenza di tali dati trova applicazione la variazione accertata ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI).

Alla scadenza di ciascun trimestre, in caso di integrazione del numero delle apparecchiature in manutenzione per nuove acquisizioni o rilevate necessità, ovvero di dismissione di quelle obsolete, il canone convenuto in sede di offerta è soggetto ad aumento o diminuzione determinato dall'applicazione dei prezzi unitari offerti. Tale variazione, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto originario, obbliga l'appaltatore a mantenere gli stessi prezzi e condizioni del contratto originario.

Art. 13. Sospensione dei servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso ARPAB procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 14. Forza maggiore

L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 15. Esecuzione d'ufficio

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte della Ditta Appaltatrice nell'esecuzione del servizio, ARPAB si riserva fin d'ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penali di cui al presente docume, saranno addebitati alla Ditta Appaltatrice anche i costi di tale operazione.

Art. 16. Cessione del contratto e Subappalto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ARPAB. L'operatore economico concorrente dovrà specificare in sede di offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto stipulato in seguito ad aggiudicazione del singolo lotto. L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale. E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto di ARPAB, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è ARPAB a corrispondere direttamente al subappaltatore le somme dovute.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 17. Risoluzione del contratto

ARPAB ha facoltà di risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia qualora si verifichi anche solo una delle condizioni previste dall'art. 108 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARPAB risolverà il contratto, in qualsiasi momento della sua efficacia, nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. qualora sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108 co. 3 del D.Lgs. 50/2016;
- d. grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il Direttore dell'esecuzione contrattuale abbia assegnato all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali prestazioni adempiere e, scaduto il termine, l'inadempimento permanga;
- e. l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dell'appalto;
- f. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAB;
- g. frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- h. commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- i. cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- j. mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo 21;
- k. in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente documento.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause ARPAB incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge per ARPAB il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le spese sostenute in più da ARPAB rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 18. Recesso unilaterale

ARPAB può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore che sarà data con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ARPAB verifica la regolarità dei servizi sino a quel momento eseguiti.

Art. 19. Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice della Privacy) in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente documento circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

I dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno oggetto di trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e art. 6 della Direttiva 2004/18/CE, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione del contratto.

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti. In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura:

- a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;

- b. i dati forniti, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
- c. il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/92;
- e. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

Art. 20. Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

Art. 21. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d'onori si conviene che, in ogni caso, ARPAB, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. A tal fine, ARPAB contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione ad ARPAB e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 22. Stipulazione del contratto

Il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva, divenuta efficace, sarà stipulato mediante scrittura privata, con spese integralmente a carico dell'aggiudicatario medesimo, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

Art. 23. Foro competente

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Potenza.

Art. 24. Norme di rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.